

Corte di Cassazione, sezione Tributaria 22 Novembre 2001 - 22 Marzo 2002 n. 4124

La Corte, osserva quanto segue

Con avviso di accertamento notificato il 4/7/1997, il comune di NOVARA CONTESTAVA ALLA S.R.L. Ortofrutticola Soldini il tardivo versamento della TOSAP per l' anno 1996. La commissione TRIBUTARIA Provinciale di Novara rigettava il ricorso della contribuente, che si rivolgeva al giudice superiore.

Anche quest' ultimo condivideva, perÚ, l' operato del Comune e la s.r.l. Ortofrutticola Soldini ricorreva allora per cassazione, deducendo con un unico mezzo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Esponeva, infatti, la ricorrente che il Comune aveva preteso di assoggettare alla tassa l' utilizzazione di un posteggio nel mercato ortofrutticolo all' ingrosso, che si svolgeva all' interno di appositi fabbricati municipali.

Una richiesta del genere risultava senz' altro illegittima perchÈ il presupposto della TOSAP risiedeva nella sottrazione all' uso pubblico di determinati spazi od arce che, nella specie, non era stata minimamente provata dalla controparte ed andava, comunque, in ogni caso esclusa, avendo gia la suprema corte dichiarato che l' obbligo di versare il tributo sarebbe potuto scattare soltanto nel caso di mercati collocati su strade, perchÈ per quelli situati all' interno di edifici doveva invece valere il disposto dell' art. 9/4 della L. n. 125/1959, che vietava l' imposizione di pagamenti privi di funzione corrispettiva. L' intimato resisteva con controricorso e la controversia veniva decisa dalla pubblica udienza del 22/11/2001.

Motivi della decisione

Con l' unico motivo del ricorso, la s.r.l Ortofrutticola Soldini ha riproposto una questione giÚ venuta all' esame dei giudici di legittimitÚ dell' art. 192 del R.D. 14/9/1931, n.1175, che per la parte che qui interessa, cosÌ testualmente disponeva: "sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonchÈ nei tratti di aree private gravate da servitÚ di pubblico passaggio".

Chiamata ad interpretare la predetta norma, questa Suprema Corte ha statuito che la tassa in questione, sostanzialmente definibile come imposta, trovata la sua base giustificativa nell' avvenuta perdita, da parte della generalitÚ dei consociati e dell' ente che li rappresentava, dalla disponibilitÚ di porzioni altrimenti inglobate nel sistema viario: i pubblici mercati per i quali si poteva pretendere il tributo erano perciÚ soltanto quelli ubicati su strade o superfici similari e non gli altri che, come quello di cui si discuteva, si svolgevano all' interno di edifici appositamente realizzati o ad tal fine organizzati ( C. Cass. 1998/00253).

La ricorrente ha, come si È visto, invocato la predetta pronuncia, sostenendo di trovarsi in una situazione di fatto analoga, sulla cui disciplina non aveva minimamente influito l' emanazione del successivo Dlgs n.507/1993.

Il comune di Novara non ha, dal canto suo, contestato la collocazione del posteggio della Ortofrutticola Soldini all' interno di un fabbricato, ma si È limitato a ricordare che la nuova legge si era parecchio discostata dalla precedente, stabilendo nell' art. 38

che avrebbe dovuto essere assoggettate alla TOSAP tutte "le occupazioni di qualsiasi natura, effettuata, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile nei comuni e delle province".

Considerato che nella fattispecie in esame doveva farsi applicazione proprio di tale ultima disposizione e rilevato, altresì, che a norma dell' art.824/2 Cc, anche i mercati facevano parte del demanio comunale, il controricorrente ha concluso per il rigetto dell' impugnazione avversa con vittoria di spese ed onorari.

Queste essendo le rispettive posizioni delle parti, va innanzi tutto riconosciuto che l' art. 38 del Dlgs n. 507/1993, si esprimeva in termini assai più ampi di quelli del precedente art. 192, in quanto menzionava tutti indistintamente i beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

Tale più vasta formula non permetteva, però, di prescindere da quello che anche dopo l' abolizione del RD n. 1175/1931, restava pur sempre il presupposto della tassa che, come chiarito dallo stesso titolo della legge, mirava a colpire le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Nonostante la riforma, cioè, continuavano a rimanere fuori dal tributo le utilizzazioni di fabbricati per l' ovvia considerazione che in tali casi l' occupazione non riguardava un' area o uno spazio, ma dei locali o parti di essi, che anche nel linguaggio comune, costituivano delle entità nettamente distinte dalle prime.

Su tale interpretazione ha, del resto, concordato lo stesso Ministero delle Finanze, che con la circolare Dir. Fin. Loc. n. 13/E/4/902 del 25/3/1994 ha espressamente ammesso che rimanevano " per definizione escluse dall' area impositiva le utilizzazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati appartenenti a comuni ed alle province".

Con la medesima circolare, il Ministero ha peraltro precisato che a tale regola generale facevano eccezione quegli edifici che essendo stati costruiti su aree di mercato sottratte all' uso pubblico, integravano strutturalmente e funzionalmente il concetto di " area mercatale".

Simile distinguo non può essere tuttavia condiviso non soltanto perché non autorizzato da nessuna disposizione di legge, ma anche perché al pari di altre analoghe espressioni, anche quella di area mercatale esprime un concetto che può indubbiamente servire per indicare la comune destinazione socio-economica di determinati beni, ma non per unificarli ai fini giuridici, attraendo anche i fabbricati nella medesima disciplina dei suoli.

In ragione di quanto sopra, deve pertanto affermarsi che nel caso di specie, pacificamente caratterizzato dall' ubicazione del posteggio all' interno di un edificio, la S.r.L. Ortofrutticola Soldini non era assolutamente tenuta al pagamento della TASAP.

Il comune di Novara ha tuttavia obiettato che il relativo obbligo era stato espressamente previsto nell' atto di concessione e che la tesi opposta a quella qui condivisa era stata avallata dallo stesso Legislatore con gli art. 3/65 della legge 28/12/1995, n. 549 e 17/63 della legge 15/5/1997, n. 127

Premesso che questi ultimi articoli non paiono affatto decisivi in quanto semplicemente diretti ad attribuire ai comuni ed alle

province la facoltà di ridurre od addirittura escludere la tassa per gli spazi e le aree già gravate da canoni non ricognitori, rimane unicamente da aggiungere che oltre ad essere stata evidentemente stipulata sull' erroneo presupposto dell' effettiva bedenza della tassa, la pattuazione inserita nell' atto di concessione non poteva certo valere ad autorizzare il Comune alla riscossione di un tributo non dovuto che , nella specie, finiva oltretutto per risolversi in una contribuzione in contrasto con l' art. 9/4 della legge n. 125/1959, secondo il quale nei mercati all' ingrosso non può essere imposto od esatto alcun pagamento diverso da quelli dovuti al titolo corrispettivo di prestazioni realmente rese.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va peraltro cassata senza necessità di alcun rinvio degli atti perchè non occorrendo nessuna ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l' annullamento dell' avviso dell' avviso di accertamento impugnato dalla S.r.L. Ortofrutticola Soldini davanti alla Commissione Tributaria di Novara.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte,

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata , decidendo nel merito annulla l'avviso di accertamento impugnato dalla S.r.L. Ortofrutticola Soldini, dichiarando interamente compensate le spese di lite fra le parti.